

La presente Convenzione di moratoria deve essere intesa come un modello illustrativo e, ai fini di una migliore comprensione, deve essere letta congiuntamente alle «Raccomandazioni dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) per le banche in caso di difficoltà finanziarie dei mutuatari». Il documento di seguito riportato è stato allestito con la finalità di coprire il maggior numero possibile di casi di applicazione di una convenzione di moratoria, senza tuttavia perdersi in una moltitudine di scenari derogatori. Alla luce di queste considerazioni, sono stati predisposti alcuni passaggi formulati in varianti da selezionare in funzione della singola fattispecie. Ovviamente, questo modello può e deve essere adeguato alla situazione individuale in funzione del singolo caso. Non vi è alcuna pretesa di completezza.

I passaggi evidenziati in giallo nel seguente documento segnalano che il contenuto concreto deve essere ancora integrato nel passo in questione. Gli allegati menzionati nel documento non sono volutamente acclusi allo stesso e, nel caso di applicazione, devono essere elaborati in maniera opportuna in base agli elementi contingenti.

CONVENZIONE DI MORATORIA

Del 2 novembre 2020

tra

Banca A, con sede a

di seguito indicata come «capofila» o
«banca» oppure inclusa nel novero delle
«banche»,

Banca B, con sede a

Banca C, con sede a

Banca D, con sede a

Banca E, con sede a

di seguito indicate congiuntamente
come «banche» o singolarmente come
«banca»,

e

Uno SA, con sede a

Due SA, con sede a

Tre SA, con sede a

Quattro SA, con sede a

di seguito indicate congiuntamente o
singolarmente come «mutuatario»

Sommario

1. Oggetto / Estensione / Componenti della Convenzione di moratoria	4
2. Accordo di moratoria	4
3. Condizioni di credito	5
3.1. Condizioni massime	5
3.2. Adeguamento delle condizioni	5
4. Riduzione dei limiti attraverso la realizzazione di attivi costituiti in pegno	5
4.1. Ricavato derivante dalla realizzazione di garanzie	5
4.2. Minori ricavi ed eccedenze dalla realizzazione di garanzie	5
5. Conferme	6
5.1. Ottemperanza a statuti, contratti e leggi vigenti	6
5.2. Nessun procedimento giudiziario in corso	6
5.3. Nessun procedimento di liquidazione, concordataria o fallimentare	6
5.4. Nessuna perdita di capitale, nessuna eccedenza dei debiti	6
5.5. Nessuna variazione sostanziale di carattere negativo	6
5.6. Tenuta regolare della contabilità	6
5.7. Correttezza delle informazioni	7
6. Impegni positivi	7
6.1. Evitare situazioni di perdita di capitale o di eccedenza di debiti	7
6.2. Misure per la riduzione dei costi e il miglioramento della liquidità / Lavori di ristrutturazione / Rispetto del bilancio preventivo	7
6.3. Disinvestimenti	7
6.4. Utilizzo dei limiti di credito	7
6.5. Traffico dei pagamenti, conguaglio dei saldi e garanzie	8
6.6. Transazioni infragruppo	9
6.7. Pari passu	9
7. Impegni negativi	9
7.1. ove necessario: Clausola negativa di costituzione in pegno	9
7.2. Nessuna concessione di crediti	9
7.3. Modifica della struttura societaria	9
7.4. Nessuna distribuzione e nessun rimborso di prestiti degli azionisti	9
7.5. Limitazioni particolari e obblighi di comunicazione	10
8. Obblighi d'informazione	10
9. Durata della Convenzione di moratoria / Disdetta anticipata	11
9.1. Scadenza	11
9.2. Motivi di disdetta anticipata	11
9.3. Iter di disdetta anticipata	12
10. Comunicazioni	12
11. Ruolo di capofila	12
12. Delibere e istruzioni	13
13. Segreto bancario	13
14. Segreto commerciale e professionale	13
15. Comunicazione via e-mail	13
16. Clausola salvatoria	14
17. Componenti contrattuali	14
18. Modifica della Convenzione di moratoria	14

19. Trasferibilità	14
20. Nessuna perenzione	14
21. Diritto applicabile e foro competente	15
21.1. Diritto applicabile	15
21.2. Foro giudiziario competente	15
22. Copie / Entrata in vigore	15

Introduzione

A causa di problemi di redditività il mutuatario è costretto ad adottare drastiche misure di ristrutturazione. In occasione della riunione tra banche del [data] il mutuatario ha presentato agli istituti un progetto di ristrutturazione finalizzato al miglioramento di redditività e liquidità e al rafforzamento del capitale proprio.

A sostegno del piano di ristrutturazione in atto, le banche hanno espresso la propria disponibilità a stipulare la presente Convenzione di moratoria. Sulla scorta di questi elementi, le parti contrattuali convengono quanto segue.

1. Oggetto / Estensione / Componenti della Convenzione di moratoria

La presente Convenzione di moratoria concerne tutti i limiti di credito in corso al [data] indicati nell'[Allegato 1] che le banche hanno concesso al mutuatario sulla base dei contratti di credito in essere.

Con la firma della presente Convenzione di moratoria, le banche e il mutuatario confermano la correttezza e completezza dei limiti di credito indicati nell'[Allegato 1].

Tutti gli allegati alla Convenzione di moratoria costituiscono parte integrante della stessa.

2. Accordo di moratoria

Fatto salvo quanto disposto al punto 2 cpv. 4 e al punto 4 successivi, durante il periodo di validità della presente Convenzione di moratoria le banche si impegnano a mantenere i limiti di credito del mutuatario specificati nell'[Allegato 1] attivi per un impiego libero e completo per scopi aziendali; a tale riguardo, ove non confliggenti con la presente Convenzione di moratoria, gli accordi di credito in essere tra le singole banche e il mutuatario mantengono la propria piena validità. In caso di fattori contrastanti, la presente Convenzione di moratoria ha carattere preminente.

Fatto salvo quanto disposto al punto 4 e al punto 9 successivi, durante il periodo di validità della presente Convenzione di moratoria le banche differiscono i crediti che giungono a scadenza [e le rate di ammortamento dovute]. Gli interessi debitori, le rate di leasing, le spese e le commissioni restano dovute ai sensi delle disposizioni riportate nei contratti di credito in essere, nel rispetto delle condizioni massime di cui al successivo punto 3.

Durante il periodo di validità della presente Convenzione di moratoria le banche si impegnano pertanto a non rivendicare l'esigibilità dei propri crediti di capitale e dei propri crediti da impegni eventuali nei confronti del mutuatario, né a farli valere mediante esecuzione forzata oppure in via giudiziaria.

Qualora l'indennità di competenza di una banca maturata dall'adempimento di un impegno eventuale non possa essere addebitata a un limite di credito libero, essa viene differita per la durata della validità della presente Convenzione di moratoria, tuttavia il limite di cauzione / il limite di garanzia viene ridotto dell'importo corrispondente.

3. Condizioni di credito

3.1. Condizioni massime

Per gli utilizzi di credito presso le singole banche di cui all' [Allegato 1], a partire dal [data] trovano applicazione le seguenti condizioni massime:

Anticipazioni fisse (condizioni valide soltanto per nuove stipulazioni): rifinanziamento secondo la definizione dei rispettivi contratti di credito (min. 0 %), durata e moneta più margine di [•] punti base all'anno. La durata va da uno a un massimo di tre mesi; inoltre, la conclusione della durata non può essere successiva al termine ultimo della durata del differimento.

Conto corrente in CHF: tasso d'interesse annuo del [•]% maggiorato di ¼ % di commissione di credito a trimestre sul saldo debitore massimo.

Per i crediti in conto corrente, l'adeguamento è possibile in qualsiasi momento con effetto immediato.

3.2. Adeguamento delle condizioni

Le banche si riservano il diritto di innalzare tutte le condizioni al di sopra di quelle massime di cui al precedente punto 3.1 qualora venga constatato che gli interventi di ristrutturazione attuati dal mutuatario non producono i risultati preventivati, oppure in caso di aumento dei costi di credito per le banche a causa di variazioni delle disposizioni normative (ad es. in materia di copertura con fondi propri a carico delle banche).

4. Riduzione dei limiti attraverso la realizzazione di attivi costituiti in pegno

4.1. Ricavato derivante dalla realizzazione di garanzie

Tutte le garanzie che si trovano nelle disponibilità delle singole banche al momento della stipulazione della presente Convenzione di moratoria non sono intaccate dalla Convenzione stessa. Il ricavato derivante dall'alienazione di tali garanzie (ad es. dalla vendita di immobili) devono essere pertanto utilizzati secondo i diritti in capo alle singole banche per la riduzione dei limiti da parte delle stesse nei confronti del mutuatario. La riduzione dei limiti avviene nel momento in cui il ricavato derivante dalla vendita delle garanzie entra nella disponibilità della rispettiva banca. I limiti ridotti con questa modalità non possono più essere utilizzati.

Tutti i diritti di compensazione in capo alle singole banche non sono intaccati dalla presente Convenzione di moratoria. Ognuna delle banche ha il diritto di estinguere i crediti mediante conguaglio con il ricavato derivante dalla vendita delle garanzie, riducendo il limite in questione in misura corrispondente.

La capofila adegua di conseguenza il [«limite coperto», vedi Allegato 1]. In caso di minori ricavi o di eccedenze trova applicazione il successivo punto 4.2. La capofila invia alle parti contrattuali una copia aggiornata dell' [Allegato 1].

4.2. Minori ricavi ed eccedenze dalla realizzazione di garanzie

Se, a seguito della realizzazione di attivi che fungono da garanzie per le banche per i loro limiti di credito, non risulta possibile un rientro integrale dei rispettivi utilizzi di credito, i

residui importi scoperti sono considerati come [«limite in bianco», vedi Allegato 1]. La capofila adegua di conseguenza l'[Allegato 1] e ne mette una copia aggiornata a disposizione di ognuna delle parti contrattuali.

Se, a seguito della realizzazione degli attivi che fungono da garanzia per i limiti di credito di una determinata banca, il limite stesso può essere integralmente ridotto e cancellato, un'eventuale eccedenza può essere ripartita tra le altre banche secondo la [«quota in bianco», vedi Allegato 1]. La capofila adegua di conseguenza l'[Allegato 1] e ne mette una copia aggiornata a disposizione di ognuna delle parti contrattuali.

5. Conferme

Il mutuatario conferma alle banche quanto di seguito specificato.

5.1. Ottemperanza a statuti, contratti e leggi vigenti

La sottoscrizione e l'adempimento della presente Convenzione di moratoria non è in contrasto né con lo statuto del mutuatario, né con un contratto per esso vincolante, né con le disposizioni di legge vigenti.

5.2. Nessun procedimento giudiziario in corso

Non è in corso nei confronti del mutuatario alcun procedimento giudiziario, amministrativo o arbitrale che potrebbe avere in qualsiasi forma un effetto pregiudicante sul mutuatario stesso o sul suo patrimonio e che non risulta integralmente iscritto a bilancio.

5.3. Nessun procedimento di liquidazione, concordataria o fallimentare

Nei confronti del mutuatario non è stato adottato, avviato, presentato o minacciato per iscritto alcun tipo di delibera, procedimento, richiesta o provvedimento di altra natura in relazione a una liquidazione volontaria, una liquidazione forzata, uno scioglimento, una procedura concordataria, una dichiarazione di fallimento o un differimento della dichiarazione di fallimento.

5.4. Nessuna perdita di capitale, nessuna eccedenza dei debiti

Al momento della sottoscrizione della presente Convenzione di moratoria non è presente né una perdita di capitale ai sensi dell'art. 725 cpv. 1 CO, né un'eccedenza dei debiti ai sensi dell'art. 725 cpv. 2 CO.

5.5. Nessuna variazione sostanziale di carattere negativo

Dal [data] fino alla firma della presente Convenzione di moratoria, sotto il profilo della situazione finanziaria e reddituale o dell'attività operativa non si è verificata, a carico del mutuatario, alcuna variazione sostanziale di carattere negativo che non sia già stata comunicata alle banche.

5.6. Tenuta regolare della contabilità

I libri contabili e i bilanci del mutuatario sono tenuti e allestiti in conformità a disposizioni e principi contabili riconosciuti (Swiss GAAP RPC o CO).

5.7. Correttezza delle informazioni

Nei confronti delle banche sono state rese accessibili tutte le informazioni essenziali e necessarie per l'esame del credito e per la stipulazione della Convenzione di moratoria. Le informazioni e i dati messi a disposizione delle banche in relazione alla presente Convenzione di moratoria sono completi e corretti, secondo le conoscenze del mutuatario e in sua totale buona fede.

6. Impegni positivi

Con la firma della presente Convenzione di moratoria, il mutuatario contrae per l'intera durata della Convenzione stessa gli impegni qui specificati.

6.1. Evitare situazioni di perdita di capitale o di eccedenza di debiti

Il mutuatario si impegna affinché non si verifichino situazioni di perdita di capitale né di eccedenza di debiti ai sensi rispettivamente dell'art. 725 cpv. 1 CO e dell'art. 725 cpv. 2 CO. Qualora il mutuatario con sede statutaria in Svizzera dovesse trovarsi in una situazione contemplata all'art. 725 cpv. 2 CO, esso adotta, per quanto possibile, gli opportuni provvedimenti al fine di evitare le conseguenze di cui all'art. 725 cpv. 2 CO e provvede a darne tempestiva informazione alle banche.

6.2. Misure per la riduzione dei costi e il miglioramento della liquidità / Lavori di ristrutturazione / Rispetto del bilancio preventivo

Il mutuatario si impegna ad adottare, nei tempi più rapidi e nelle forme più ampie possibile, tutte le misure necessarie secondo criteri economico-aziendali per la riduzione dei costi e il miglioramento della liquidità, informando con cadenza mensile in forma scritta la capofila all'attenzione delle banche in merito ai progressi compiuti.

Il mutuatario si impegna a portare avanti con la massima urgenza tutti i lavori di ristrutturazione definiti nel Masterplan di ristrutturazione / Programma di ristrutturazione denominato «Progetto XY» [Allegato 2] e a mantenere in essere nei termini necessari per l'intera durata della Convenzione di moratoria il mandato conferito alla «Consulenza aziendale AB» per il supporto a questo processo.

Qualora il mutuatario intenda conferire un mandato a un'altra azienda di consulenza aziendale, le banche devono essere informate preventivamente a riguardo.

Le misure di ristrutturazione rientrano nella sfera di responsabilità degli organi societari del mutuatario.

6.3. Disinvestimenti

Il mutuatario si impegna a portare avanti con la massima solerzia e celerità i disinvestimenti deliberati dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'[Allegato 2].

6.4. Utilizzo dei limiti di credito

Il mutuatario si impegna a utilizzare i limiti di credito delle singole banche in conformità all'[Allegato 1] di cui sopra in rapporto proporzionale alle quote detenute dalle singole banche nel limite complessivo.

6.5. Traffico dei pagamenti, conguaglio dei saldi e garanzie

Il mutuatario si impegna a effettuare la totalità del proprio traffico dei pagamenti ove possibile pro rata attraverso le banche firmatarie della presente Convenzione di moratoria e a trasferire tutti gli averi entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla firma della suddetta Convenzione su conti presso tali banche, mantenendovi poi tutti i fondi anche in futuro.

Al fine di evitare disparità di trattamento tra le banche circa la fruizione delle singole linee di credito, esse si impegnano a regolare i propri crediti che non eccedono le rispettive linee di credito mediante appositi trasferimenti («conguaglio dei saldi»). Questo conguaglio dei saldi deve consentire di riportare le esposizioni delle singole banche al di sotto dei limiti al livello corrispondente alla loro quota proporzionale dei limiti complessivamente vigenti al momento del calcolo di tale conguaglio.

Il conguaglio dei saldi avviene in base ai principi qui specificati.

Il conguaglio dei saldi viene effettuato esclusivamente in caso di apertura di una procedura di fallimento e/o concessione di una moratoria concordataria (provvisoria) nei confronti di uno o più mutuatari («evento di conguaglio»).

Il momento determinante per il calcolo e lo svolgimento del conguaglio dei saldi in relazione alle singole linee di credito è costituito dal subentro dell'evento di conguaglio.

[Da inserire se i crediti sono garantiti:

Le garanzie esistenti a copertura dei contratti di credito sono a disposizione esclusivamente della rispettiva banca. Il calcolo del conguaglio dei saldi viene effettuato prima della realizzazione, ovvero senza tenere in considerazione il ricavato derivante dalla realizzazione delle garanzie esistenti.]

[Da inserire se nella Convenzione di moratoria vengono costituite delle garanzie:

Il ricavato derivante dalla realizzazione delle garanzie costituite ai sensi della presente Convenzione di moratoria viene ripartito in proporzione ai crediti in corso in base alle linee di credito attive dopo aver effettuato la realizzazione delle garanzie esistenti.

Un eventuale dividendo fallimentare e la compensazione con gli averi in conto vengono ripartiti con modalità analoghe al ricavato derivante dalla realizzazione delle garanzie; a tale proposito, può risultare necessaria una compensazione tra le banche.

Le banche e tutti i mutuatari si impegnano a svolgere puntualmente tutte le operazioni richieste per l'attuazione del conguaglio dei saldi, ivi inclusi eventuali pagamenti necessari e a predisporre puntualmente le opportune informazioni a riguardo.

Laddove per motivi legali un conguaglio dei saldi non possa essere effettuato con efficacia vincolante nei confronti delle banche o di terzi, le banche stesse sono tenute tramite rapporti interni ad apportare un risultato quantitativamente analogo al conguaglio dei saldi.]

6.6. Transazioni infragruppo

Il mutuatario si impegna a effettuare tutte le transazioni (anche quelle infragruppo) esclusivamente alle consuete condizioni di mercato applicate da terzi (at arm's length).

6.7. Pari passu

Gli impegni di debito del mutuatario nei confronti delle banche sono di tipo diretto e non subordinato e in qualsiasi momento saranno almeno di pari rango (c.d. pari passu) rispetto a tutti gli altri impegni di debito diretti e non subordinati che il mutuatario ha contratto o contrarrà con altri creditori.

7. Impegni negativi

Il mutuatario dichiara di attenersi, per tutta la durata della presente Convenzione di moratoria, agli impegni qui specificati.

7.1. **[ove necessario: Clausola negativa di costituzione in pegno**

Il mutuatario si impegna a non assumere o rilevare alcun altro impegno di debito diverso da quelli espressamente menzionati nella presente Convenzione di moratoria, garantiti da un pegno immobiliare o manuale, da un atto di cessione in garanzia e/o da un'altra forma di aggravio della proprietà attuale o futura e/o da una cessione di crediti. Si vincola altresì a non garantire alcun impegno di debito in corso con le modalità predette, salvo laddove (i) i crediti e le linee di credito delle banche vengano parificati, garantiti o dotati di coperture nella misura ritenuta necessaria dalle banche stesse per la loro parificazione e (ii) le garanzie e i limiti di garanzia delle banche vengano sostituiti, ridotti o dotati di coperture in maniera giuridicamente vincolante nella misura ritenuta necessaria dalle banche stesse per la loro parificazione.]

7.2. Nessuna concessione di crediti

Il mutuatario si impegna per tutta la durata della Convenzione di moratoria a non erogare crediti o prestiti a terzi o a società ad esso vicine e a non assumere corrispondenti impegni eventuali. Fa eccezione la concessione di termini di pagamento nell'ambito della normale attività operativa svolta nel perimetro abituale.

7.3. Modifica della struttura societaria

Il mutuatario si impegna nel corso della durata della Convenzione di moratoria a non apportare, senza consultazione preventiva della banca, alcuna variazione alla propria struttura societaria, ad esempio riduzioni di capitale, fusioni e acquisizioni, liquidazioni, vendita di società del gruppo, ecc.

7.4. Nessuna distribuzione e nessun rimborso di prestiti degli azionisti

Nel corso della durata della presente Convenzione di moratoria il mutuatario non effettuerà alcuna distribuzione di dividendi, partecipazioni agli utili o altri trasferimenti di utili, incluse le distribuzioni occulte di utili. Il mutuatario si impegna altresì a non effettuare alcuna restituzione di prestiti e contributi non rimborsabili di competenza di singoli azionisti. Nel corso della durata della Convenzione di moratoria non è inoltre consentito pagare interessi su questi prestiti, bensì soltanto sommare l'importo di tali interessi ai prestiti in essere

(payment in kind). Una remunerazione di questi prestiti è pertanto possibile soltanto entro i limiti delle disposizioni di legge (in particolare nell'ambito del diritto fiscale) e al massimo alle condizioni per le anticipazioni fisse stabilite nella presente Convenzione di moratoria.

7.5. Limitazioni particolari e obblighi di comunicazione

Limitazione di investimenti e acquisizioni: il mutuatario si impegna a [informare le banche / ottenere dalle banche l'autorizzazione] in via preventiva circa gli investimenti effettuati nel corso della presente Convenzione di moratoria che superano singolarmente l'importo di CHF [•] milioni o cumulativamente l'importo di CHF [•] milioni all'anno.

Acquisto e vendita di attivi: il mutuatario si impegna a [informare le banche / ottenere dalle banche l'autorizzazione] in via preventiva circa (i) l'acquisizione di altre aziende sia attraverso una singola transazione o contemporaneamente con più transazioni sia mediante joint venture o fusioni, oppure (ii) circa la vendita, il trasferimento o l'aggravio di tutti gli attivi o di una parte preponderante di essi nel corso della durata della presente Convenzione di moratoria.

Limite di indebitamento: il mutuatario – sulla base dei rispettivi valori complessivi alla data di sottoscrizione della presente Convenzione di moratoria – si impegna a [informare le banche / ottenere dalle banche l'autorizzazione] in via preventiva circa l'assunzione nel corso della durata della presente Convenzione di moratoria di ulteriori impegni finanziari che superano singolarmente l'importo di CHF [•] milioni o cumulativamente l'importo di CHF [•] milioni all'anno, in particolare sotto forma di prestiti, crediti e/o limiti di credito, impegni eventuali, obbligazioni e impegni di leasing.

8. Obblighi d'informazione

Il mutuatario si impegna a

- (a) partecipare, dietro richiesta delle banche, alle riunioni plenarie tra banche indette in caso di necessità e a fornire in tale sede tutte le informazioni necessarie;
- (b) incaricare l'ufficio di revisione ed eventuali consulenti esterni di fornire informazioni alle banche in funzione delle esigenze;
- (c) presentare alle banche entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo per l'esercizio successivo;
- (d) presentare alle banche entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno le chiusure annuali certificate di tutte le società (incl. consolidamento) al 31 dicembre dell'esercizio precedente, incl. il rapporto di revisione ed eventuali relazioni esplicative;
- (e) allestire con cadenza trimestrale un rapporto all'attenzione delle banche, entro la fine del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre, secondo lo schema di rendicontazione definito nell'[Allegato 4];
- (f) allestire [con cadenza mensile] il giorno 20 di ogni mese successivo un rapporto secondo lo schema di rendicontazione definito;
- (g) informare tempestivamente le banche in merito a esecuzioni pervenute o attese oppure ad altre misure ai sensi del diritto in materia di esecuzione forzata e processi, nel ruolo

di attore o convenuto, aventi un valore di contenzioso individuale superiore a CHF [25 000.00];

- (h) informare per tempo le banche in forma scritta su ulteriori misure di ristrutturazione di portata significativa.

Il mutuatario si impegna a fornire alle banche in qualsiasi momento tutte le informazioni che sono per esse rilevanti e che le banche stesse possono ragionevolmente esigere, concedendo loro anche un accesso costante ai libri contabili e a tutta la documentazione integrativa.

9. Durata della Convenzione di moratoria / Disdetta anticipata

9.1. Scadenza

La presente Convenzione di moratoria giunge al termine in data [data] e si estingue automaticamente alla scadenza. Resta fatta salva un'eventuale proroga della Convenzione di moratoria concordata tra il mutuatario e le banche.

9.2. Motivi di disdetta anticipata

Le banche possono sciogliere anticipatamente la presente Convenzione di moratoria e rendere quindi esigibili in qualsiasi momento i crediti derivanti dall'impiego dei limiti qualora si dovesse verificare uno dei casi sotto specificati e la relativa carenza non venga sanata dal mutuatario entro dieci giorni lavorativi dall'individuazione della carenza da parte dello stesso mutuatario o dopo notifica scritta della carenza da parte della capofila (il termine di dieci giorni lavorativi non trova tuttavia applicazione in tutti i casi in cui fin dall'inizio appare impossibile risanare la situazione entro tale termine):

- (a) violazione da parte del mutuatario di un impegno derivante dalla presente Convenzione di moratoria (in particolare ai sensi dei punti 6, 7 e 8 precedenti);
- (b) ritardo del mutuatario con il pagamento di un importo giunto a scadenza nei confronti di una o più banche (cross default);
- (c) motivi importanti, segnatamente in caso di scarsa cooperazione da parte del mutuatario e in caso di insolvenza, avviso del giudice ai sensi dell'art. 725 cpv. 2 CO, apertura di fallimento, concessione di un differimento della dichiarazione di fallimento o di una moratoria concordataria del mutuatario;
- (d) pronunciamento di una sentenza contro una delle società del mutuatario in relazione alla cessazione o alla liquidazione dell'attività operativa;
- (e) cambiamento nei rapporti diretti o indiretti di partecipazione / di controllo in misura superiore al 50% della partecipazione / del controllo stesso in capo al mutuatario;
- (f) utilizzo dei limiti di credito per finalità contrarie a quanto stabilito nei contratti di credito in essere delle banche;
- (g) individuazione, a seguito della rendicontazione corrente o di informazioni altrimenti disponibili, di un andamento talmente negativo del mutuatario da rendere ingiustificata la prosecuzione dei crediti dal punto di vista delle banche; in particolare, le banche verificano una prosecuzione dei crediti in relazione ai risultati del precedente punto 6.2.

9.3. Iter di disdetta anticipata

La disdetta anticipata (ai sensi del precedente punto 9.2) della presente Convenzione di moratoria da parte delle banche può avvenire con effetto immediato, con comunicazione scritta da parte della capofila alle banche firmatarie e al mutuatario. Le singole banche sono tenute a rivendicare individualmente l'esigibilità delle singole linee di credito nei confronti del mutuatario.

Se la Convenzione di moratoria viene disdetta anticipatamente dalle banche, le disposizioni che regolamentano il rapporto tra banche restano in vigore finché non risultano regolati tutti i rapporti di debito riconducibili alla Convenzione stessa.

10. Comunicazioni

Le comunicazioni relative alla presente Convenzione di moratoria si considerano recapitate in modo giuridicamente valido per le singole banche se pervengono ai seguenti indirizzi:

[Banca A]

[Indirizzo]

[Indirizzo e-mail della
mailbox di gruppo]

[Banca B]

[Indirizzo]

[Indirizzo e-mail della
mailbox di gruppo]

[Banca C]

[Indirizzo]

[Indirizzo e-mail della
mailbox di gruppo]

[Banca D]

[Indirizzo]

[Indirizzo e-mail della
mailbox di gruppo]

[Banca E]

[Indirizzo]

[Indirizzo e-mail della
mailbox di gruppo]

Le comunicazioni relative alla presente Convenzione di moratoria si considerano recapitate in modo giuridicamente valido per il mutuatario se pervengono al seguente indirizzo:

Mutuatario

[Indirizzo]

[Indirizzo e-mail della
mailbox di gruppo]

Per la comunicazione via e-mail occorre prestare attenzione a quanto specificato al successivo punto 15.

11. Ruolo di capofila

La banca A assume il ruolo di capofila sia nel rapporto reciproco tra le banche, sia nel rapporto tra le banche e il mutuatario, nonché con eventuali terzi in relazione alla presente Convenzione di moratoria.

Viene esclusa espressamente qualsivoglia responsabilità della capofila risultante dallo svolgimento di tale ruolo; resta fatta salva la responsabilità dipendente da dolo o da colpa grave ai sensi dell'art. 100 cpv. 1 CO.

Per le attività di competenza della capofila il mutuatario corrisponde alla stessa un'apposita commissione di CHF [•], dovuta dal mutuatario stesso all'atto della firma della presente Convenzione di moratoria e pagabile entro 30 giorni.

12. Delibere e istruzioni

Salvo diversamente concordato nella presente Convenzione di moratoria, la capofila è autorizzata a esercitare i propri diritti e doveri derivanti dalla presente Convenzione senza precedenti delibere o istruzioni delle altre banche.

Le seguenti azioni della capofila necessitano dell'approvazione delle banche che rappresentano almeno $\frac{2}{3}$ dei limiti [«limite complessivo»] secondo l'[Allegato 1]:

- escussione forzata congiunta delle pretese vantate dalle banche ai sensi della presente Convenzione di moratoria mediante avvio di un procedimento giudiziario comune;
- dichiarazione concernente l'esistenza di un motivo di disdetta anticipata ed esercizio dei diritti ai sensi del precedente punto 9.3 della presente Convenzione di moratoria.

13. Segreto bancario

Il mutuatario solleva in modo irrevocabile le banche dal segreto bancario in relazione alla presente Convenzione di moratoria; le banche sono pertanto autorizzate a scambiarsi reciprocamente senza alcuna limitazione e in qualsiasi momento informazioni sulle loro relazioni d'affari con il mutuatario. Allo stesso modo, sempre in relazione alla Convenzione, il mutuatario solleva le banche dal segreto bancario e da eventuali ulteriori obblighi di segretezza nei confronti di consulenti esterni e uffici di revisione.

14. Segreto commerciale e professionale

Il mutuatario solleva i propri consulenti esterni e l'ufficio di revisione dal segreto commerciale e professionale nei confronti delle banche in relazione alla presente Convenzione di moratoria. I consulenti e l'ufficio di revisione del mutuatario sono pertanto autorizzati e obbligati a fornire alle banche informazioni senza alcuna limitazione e in qualsiasi momento.

15. Comunicazione via e-mail

Le parti contrattuali concordano che tutte le informazioni potenzialmente derivanti dalla presente Convenzione di moratoria possano essere trasmesse via e-mail. Le banche sono autorizzate a inviare informazioni a ogni indirizzo e-mail dei consiglieri di amministrazione e dei membri della direzione operativa del mutuatario i cui nominativi sono stati

preventivamente comunicati per iscritto dal mutuatario alle banche o sono entrati in possesso delle banche dalla corrispondenza e-mail con il mutuatario.

Il mutuatario prende atto che lo scambio elettronico di informazioni comporta i seguenti rischi:

- le informazioni vengono trasmesse in modalità non criptata attraverso una rete aperta accessibile a chiunque e sono sostanzialmente visualizzabili, cosicché è possibile risalire tra l'altro all'esistenza di una relazione bancaria;
- le informazioni possono essere modificate da terzi;
- l'identità del mittente (indirizzo e-mail) può essere falsificata o manipolata in altro modo;
- lo scambio di informazioni può essere ritardato o interrotto a causa di errori di trasmissione, carenze tecniche, interruzioni, guasti, interventi illeciti, sovraccarico della rete, congestionamento intenzionale degli accessi elettronici da parte di terzi, ovvero altre carenze dell'operatore di rete. Dato che, in determinate circostanze, informazioni urgenti potrebbero non essere visualizzate in tempo utile, per la trasmissione di informazioni di questo tipo il mutuatario dovrebbe avvalersi di altri mezzi di comunicazione dotati di caratteristiche adeguate.

16. Clausola salvatoria

Qualora una o più disposizioni della presente Convenzione di moratoria dovessero risultare inefficaci o non applicabili, le restanti disposizioni permangono in vigore e quelle inefficaci o non applicabili devono essere sostituite da disposizioni valide che si avvicinano il più possibile alla finalità originaria perseguita dalle parti contrattuali.

17. Componenti contrattuali

Gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione di moratoria.

18. Modifica della Convenzione di moratoria

Qualsiasi modifica della presente Convenzione di moratoria richiede la forma scritta.

19. Trasferibilità

Qualora una delle banche trasferisca il proprio credito totalmente o solo parzialmente, anche i diritti e i doveri rivenienti dalla presente Convenzione di moratoria vengono trasferiti singolarmente o cumulativamente alla parte acquirente.

20. Nessuna perenzione

Un esercizio ritardato o soltanto parziale dei diritti non è considerato come rinuncia ai diritti stessi e/o al loro esercizio e non comporta la relativa perenzione.

21. Diritto applicabile e foro competente

21.1. Diritto applicabile

La presente Convenzione di moratoria, i suoi effetti, la sua interpretazione, eventuali integrazioni e il suo adempimento, nonché tutti gli ulteriori rapporti giuridici tra le banche e il mutuatario derivanti dalla Convenzione sono disciplinati dal **diritto svizzero**.

21.2. Foro giudiziario competente

Tutte le controversie sorte nell'ambito della presente Convenzione di moratoria, incluse quelle circa la validità della Convenzione stessa, rientrano nella sfera di **competenza dei tribunali ordinari [del Cantone di Zurigo; in particolare, il Tribunale di Zurigo 1]** è **considerato foro competente**. Il mutuatario conferma espressamente di riconoscere la competenza di tali tribunali e di assoggettarsi alla loro giurisdizione.

Le banche hanno tuttavia facoltà di portare le controversie relative alla presente Convenzione di moratoria davanti ai tribunali competenti presso le sedi del mutuatario.

22. Copie / Entrata in vigore

La presente Convenzione di moratoria entra in vigore non appena viene firmata in modo giuridicamente vincolante da tutte le parti contrattuali. Dopo la firma, ogni parte ne riceve una copia.

Appendici

Allegato 1: Limiti di credito e quote

Allegato 2: Masterplan di ristrutturazione / Programma di ristrutturazione (incl. bilancio preventivo e piano di liquidità)

Allegato 3: Panoramica dei prestiti infrasocietari / Struttura giuridica del gruppo

Allegato 4: Schema di rendicontazione

[Uno SA]

[Luogo, data]

.....

Firma 1

Firma 2

[Due SA]

[Luogo, data]

.....

Firma 1

Firma 2

[Tre SA]

[Luogo, data]

.....

Firma 1

Firma 2

[Quattro SA]

[Luogo, data]

.....

Firma 1

Firma 2

